

- D.D.G. 1869
-



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.R.SIC. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ed ii., sul complesso immobiliare denominato “**Ex Chiesa ed ex Convento dei Padri Gesuiti**”, sito in Via Velardi n. 24 nel territorio del Comune di Viagrande (Ct);
- ACCERTATO che il complesso sopra menzionato, individuato al N.C.E.U del Comune di Viagrande (Ct) al F.M. nr. 11 **part. 281** subb.1, 2, 3, 4 **part. n. 282** subb. 1, 2, 3, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lett. a) del menzionato D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto costituisce pregevole testimonianza di architettura religiosa rurale etnea del XVII secolo;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 sull'area circostante il complesso immobiliare individuata al N.C.T. del Comune di Viagrande (CT) al F.M. n.11 **partt. n.500 e 501**, così come evidenziata con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- DECRETA**
- ART.1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il complesso immobiliare denominato “**Ex Chiesa ed ex Convento dei Padri Gesuiti**”, sito in Via Velardi n. 24 nel territorio del Comune di Viagrande (Ct), individuato al N.C.E.U del Comune di Viagrande (Ct) al F.M. nr. 11 **part.**

281 subb.1, 2, 3, 4 **part. n. 282** subb. 1, 2, 3 così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, è dichiarato di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art.10, comma 1 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni contenute nelle predette leggi.

ART.2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico, artistico, architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. l'area circostante il complesso immobiliare, individuata al N.C.T. del Comune di Viagrande (CT) al F.M. n. 11 **partt. n.500 e 501**, così come evidenziata con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria, resta sottoposta alle seguenti prescrizioni:

- Nella suddetta area è fatto divieto di nuove edificazioni.

ART.4) Per quanto non espressamente contemplato nel seguente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART.5) La relazione tecnica, il foglio di mappa catastale con l'evidenziazione del bene, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Viagrande (CT), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART.6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 29 aprile 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to